

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2975 del 22/05/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI S.R.L." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di VILLA MINOZZO in Via San Bartolomeo n.30 per adeguamento al D.M. 127/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3056 del 21/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.37427/2024

D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI S.R.L." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di VILLA MINOZZO in Via San Bartolomeo n.30 per adeguamento al D.M. 127/2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI S.R.L.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via San Bartolomeo n.30 in comune di Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2023-695 del 14/02/2023, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Dato atto che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, ed in specifico, per le procedure semplificate incluse in AUA come nel presente caso, riporta: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonche' i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2"*.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI S.R.L., con sede legale ed impianto in Via San Bartolomeo n.30 in comune di Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5) e per la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti con cessazione della qualifica di rifiuto in riferimento al D.M. 28 marzo 2018 n. 69, acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2024/200987 del 07/11/2024.

Vista la documentazione a completamento dell'istanza acquisita al protocollo n. PG/2025/9555 del 17/01/2025 a seguito di richiesta ARPAE recante prot. n. PG/2024/0208475 del 18/11/2024 e la successiva documentazione di integrazioni, a seguito di richiesta ARPAE con nota prot.42387 del 05/03/2025, trasmessa dalla ditta consistente nella planimetria aggiornata dell'impianto di gestione rifiuti di adeguamento al D.M. n.127/2024, nelle procedure predisposte per la gestione dei rifiuti e la tracciabilità dei materiali ottenuti di cui al D.M. n. 127/2024, e precisazioni sulla configurazione impiantistica che sarà adeguata a quanto previsto dal DM 127/24 entro il 31.07.25.

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) del 6 giugno 2023 prot. 91980, in risposta a interpello ambientale avanzato dalla Provincia di Trento, ove si indica che: *"Con riferimento al rifiuto di cui al Codice Eer 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, per i quali si chiede se applicare le disposizioni di cui al Dm 69/2018 'Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152' o quelle del Dm 152/2022, si precisa che qualora l'attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto (Eer 170302) si applicano le disposizioni di cui al Dm 69/2018; mentre, nel caso in cui l'attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all'Allegato 1 del Dm 152/2022, le disposizioni da applicarsi sono quelle del Dm 152/2022"*. Il D.M. 152/2022 è stato abrogato e sostituito dal corrispondente DM 127/2024, e la risposta fornita dal Ministero mantiene valenza sulla specifica questione trattata in ragione della continuità sull'argomento fra un provvedimento ministeriale e l'altro.

Tenuto conto che, in risposta a nota ARPAE (rif. prot. PG/2025/42389 del 05/03/2025) sulla sopra indicata questione, la ditta con nota acquisita al protocollo di ARPAE n.66005 del 07/04/2025 ha riferito che: *"Con riferimento alla nota Ministeriale n. 51676 interpello n. 91980, il rifiuto identificato al codice EER 170302 verrà utilizzato per l'attività di produzione di conglomerato bituminoso ai sensi del DM 69/18"*.

Preso atto altresì che nell'istanza AUA, la ditta illustra la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 127/2024, aggiorna la planimetria di riferimento, tenuto conto della nuova disposizione dei rifiuti medesimi, senza apportare modifiche alle tipologie ed ai quantitativi di rifiuti attualmente gestiti.

Tenuto conto che l'istanza di AUA per adeguamento ai sensi del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"* si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 essendo effettuato dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento di AUA di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/9555 del 17/01/2025, l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001).

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*;

- D.M. 05/02/1998 " *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22*";
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 " *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006*";
- Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 " *Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*";
- L.132/2018 " *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*" con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- nota ministeriale n. 51676 interpello 06/06/2023 n.91980 per la gestione dei rifiuti identificati al codice EER 170302 in materia di rifiuti da costruzione e demolizione (ex D.M. 152/2022);
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 " *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*".

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.**" ubicato nel comune di Villa Minozzo in Via San Bartolomeo n. 30 in provincia di Reggio Emilia;

2. di disporre che il presente aggiornamento dell'AUA non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero **145**;
3. di disporre che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-695 del 14/02/2023 adottata da ARPAE precisando che:
 - a. restano validi i contenuti, la scadenza, e gli allegati 1 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006), e 3 (Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995;art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001), e quant'altro non in contrasto con il presente atto;
 - b. l'"Allegato 2 – Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06" della DET-AMB-2023-695 del 14/02/2023 deve intendersi sostituito con il nuovo "Allegato 2 Bis - Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06" unito al presente atto;
 - c. il presente atto, relativamente al titolo ambientale comunicazione ai sensi dell'art. 216 del del D. Lgs.152/2006, "Allegato 2 Bis - Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06", ha efficacia e sostituisce il precedente a decorrere dalla data del 31/07/2025;
4. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti, di cui alla presente autorizzazione, è la tavola 1 denominata "*Layout riportante l'ubicazione dei rifiuti inerti e dell'aggregato riciclato per adeguamento D.M. 127/24*", datata gennaio 2025 e acquisita al protocollo n. PG/2025/66005 del 07/04/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 2 Bis – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.**
Impianto: Villa Minozzo – Via San Bartolomeo n. 30

Registro Provinciale Recuperatori n. **145**

L’istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell’art.216 per l’adeguamento dell’attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola 1 denominata “*Layout riportante l’ubicazione dei rifiuti inerti e dell’aggregato riciclato per adeguamento D.M. 127/24*”, datata gennaio 2025 e acquisita al protocollo n. PG/2025/66005 del 07/04/2025, e prevede l’effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024, come sotto specificato, mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione.

Descrizione attività di gestione rifiuti

La ditta è autorizzata all’attività di gestione rifiuti per le operazioni di seguito esposte:

- operazione di recupero R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie dell’Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.1 “*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto*”;
 - 7.6 “*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo*”.

La operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio funzionale operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell’attività (R5) e la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a:

- 625,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett.a del D.M. 05/02/1998;
- 483,20 tonnellate relativa ai rifiuti di conglomerato bituminoso di cui al D.M. 28 marzo 2018 n. 69.

Tutti i rifiuti che entrano al centro provengono da attività di costruzione e demolizione. Essi vengono sottoposti alle varie fasi di verifica (con pesatura e controllo della documentazione di accompagnamento e dell’assegnazione del codice EER da parte del produttore), accettazione, eventuale trattamento e recupero subordinato dei D.M. 69/2018 e D.M. 127/2024.

All’arrivo gli inerti vengono sottoposti ad accettazione, tramite la verifica della documentazione (Formulario di identificazione rifiuti, analisi chimico-fisiche). Se accettati, i rifiuti vengono avviati allo stoccaggio (funzionale) in cumuli per essere poi sottoposti alle lavorazioni, mediante macinazione e vagliatura, per la produzione di aggregato recuperato (EoW) ai sensi del Dm 127/2024 oppure del DM 69/2018 per il codice EER 170302.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata si indica che la gestione dell’impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avviene come di seguito esposto.

La ditta ha adottato un Sistema di Gestione per il controllo della qualità, in ottemperanza al D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024, con procedure per la gestione e la tracciabilità dell’intero ciclo, comprensivo del piano di campionamento e dell’automonitoraggio, atto a dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento e comprensivo delle procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1.

La ditta dichiara che le fasi sotto illustrate saranno effettuate da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento.

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'Allegato 1 del Decreto 127/2024.

La ditta tratta i seguenti rifiuti soggetti a tale Decreto:

- codice EER 170107 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106";
- codice EER 170904 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903".

I rifiuti sono soggetti alle fasi di lavorazione di seguito esposte.

Verifiche sui rifiuti in ingresso, come previsto dalla lettera b) dell'allegato 1 del Decreto 127/2024.

Procedimento di lavorazione e depositi

I rifiuti in ingresso all'impianto, dichiarati conformi, vengono stoccati in attesa della lavorazione che avviene tramite utilizzo di frantumatore mobile cingolato Continental Nord mod. FV 980X780 e tramite vaglio mobile Keestrack, che effettuano le seguenti operazioni:

- deferrizzazione;
- macinazione;
- vagliatura.

La bocca di macinazione viene alimentata mediante mezzi semoventi, mentre in uscita il materiale macinato viene trasferito, con un nastro trasportatore, verso l'area prospiciente i cumuli A e B e subito trasferito nell'area E dove sono stoccati i cumuli di aggregato riciclato di max 3000 mc ciascuno. Durante il passaggio sul nastro trasportatore in uscita viene effettuata la deferrizzazione per scartare eventuali rifiuti di metallo.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione siano separati; essi vengono depositati in cumuli separati e contrassegnati da segnaletica verticale di identificazione. I cumuli possono contenere il quantitativo massimo cadauno di 3000 metri cubi di aggregato recuperato.

Verifica della qualità dell'aggregato recuperato

Al raggiungimento della formazione di un cumulo di aggregato recuperato di max 3000 m³, la ditta avvisa il laboratorio di fiducia di campionare il lotto secondo le norme UNI di riferimento e di effettuare le successive analisi chimico-fisiche che ne attestino la conformità a al DM 127/24.

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, la ditta verifica il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2, Allegato 1 al D.M. 127/2024, provvedendo ad effettuare gli opportuni controlli analitici a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato.

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dalla ditta è sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutarne il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati nella Tabella 3 dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024. Il responsabile dell'impianto accompagna il tecnico del laboratorio preso il lotto da certificare e lo supporta nella collocazione dei campioni in idonei imballaggi, etichettati con la ragione sociale dell'azienda e il numero del lotto.

Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

L'azienda, previa verifica delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato di cui alle tabelle 5 e 6 del DM 127/24, attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del decreto n.445/2000, per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La copia della dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione per un periodo di cinque anni dalla data di invio della stessa all'Autorità competente mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. Inoltre conserva, per un anno dalla data di invio della dichiarazione di conformità, un campione di aggregato recuperato prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto

di aggregato recuperato; il prelievo è effettuato in conformità alle norme UNI indicate nell'art. 5 c. 4 del Decreto 127/24.

Le modalità di conservazione sono tali da non alterare le caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

La dichiarazione sostitutiva di conformità è redatta utilizzando i moduli Allegato 1 "Dichiarazione di conformità", barrando la norma tecnica di riferimento a seconda della destinazione dell'aggregato recuperato.

Prescrizioni

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Deve essere rispettato il **D.M. n.69/2018** per la produzione di "granulato di conglomerato bituminoso" e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 2 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
3. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
4. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER.
5. L'operazione R5 è comprensiva di stoccaggio funzionale e le quantità stoccate dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto.
6. La potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) deve essere al massimo di:
 - 625,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett.a) del D.M. 05/02/1998 per la produzione di End of Waste di cui al DM 127/2024;
 - 483,20 tonnellate relativa ai rifiuti di conglomerato bituminoso di cui al D.M. 28 marzo 2018 n. 69.
7. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità; analogamente dovranno essere fatti i controlli dei rifiuti soggetti a D. M. n. 69/2018 come da questo disposto.
8. La ditta deve adottare apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, da apporsi presso i rifiuti in ingresso indicante la tipologia di rifiuti e relativo codice EER, presso i lotti di rifiuti già lavorati indicante lo stato delle verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, e presso i lotti di materiali prodotti (End of Waste) indicante il riferimento della corrispondente analisi e dichiarazione di conformità. Tale cartellonistica deve favorire la tracciabilità dei rifiuti e delle fasi delle operazioni a cui gli stessi sono sottoposti.
9. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
10. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti, tavola 1 denominata "*Layout riportante l'ubicazione dei rifiuti inerti e dell'aggregato riciclato per adeguamento D.M. 127/24*", datata gennaio 2025 e acquisita al protocollo n. PG/2025/0038255 del 27/02/2025.
11. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.

12. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "Modalità e accorgimenti operativi e gestionali".
13. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
14. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
15. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
16. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
17. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
18. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
19. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5, conformità al D.M. 127/2024

7.1 del D.M. 05/05/19 98	<i>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto</i>						R5
7.1.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
7.1.4	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205						
Codice e CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106						
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903						
TOTALE		5.200	6.250	21.00 0	25.00 0	21.00 0	25.0 00

Tabella n. 2

Operazione R5, conformità al D.M. 69/2018

7.6 del D.M. 05/05/199 8	<i>conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</i>						R5
7.6.3 lett. a	Produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]						R5
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
7.6.4 lett.a	conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate						
Codice e CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170302	miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301						
TOTALE		2.000	3.625	10.0 00	14.5 00	10.00 0	14.5 00

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.